

Amministrazione Separata dei Beni Civici
della frazione Colli di Monte Bove del Comune di Carsoli (AQ)
sede: 67061 Colli di Monte Bove
partita IVA 00091040667

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ESCLUSIVA
DEI TERRENI A PASCOLO GRAVATI DA USO CIVICO
ANNO 2021**

Premesso che con legge reg. 4 gennaio 2014, n. 3 (*“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”*), è stato eseguito il riordino della materia, e in particolare che:

- a) l'art. 5 della suddetta legge prevede che *“Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento contenente le prescrizioni di massima per la tutela e per la gestione dei sistemi silvo-pastorali redatte dal Servizio competente in materia”*, e constatato tuttavia che tale regolamento, ad eccezione dello stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo, non è stato ancora emanato;
- b) l'art. 85 della legge stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la Tutela degli ecosistemi silvo-pastorali di cui all'articolo 5 restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- c) tali prescrizioni, per la Provincia dell'Aquila, sono quelle contenute nel Regolamento approvato con delibera di Giunta Camerale n. 548 del 26 settembre 1963;

Premesso altresì che con legge reg. 6 aprile 2020, n. 9 (*“Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), entrata in vigore il giorno 8 aprile 2020, sono state, con l'articolo 9, apportate modifiche alla legge reg. 3 marzo 1988, n. 25/1988 (*“Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche. Esercizio delle funzioni amministrative”*), e in particolare che:

a) il comma 1, nell'introdurre il comma 3-bis dell'art. 16 della suddetta legge reg. n. 25/1988, stabilisce che: *“I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:*

a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;

b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;

c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA;

d) *soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*”;

b) il comma 2 stabilisce che *“Gli enti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1988 adeguano i propri regolamenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inadempienza trovano comunque applicazione le norme di cui al comma 1 del presente articolo cui i regolamenti non possono derogare”*;

Visto il P.S.R. - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 19 dicembre 2015, e i successivi aggiornamenti;

Atteso che risultano disponibili terre civiche ad uso pascolivo, non destinate all'uso *uti cives* da parte dei residenti di Colli di Monte Bove mediante fida pascolo, e che si rende pertanto opportuno procedere alla loro concessione esclusiva in favore di soggetti richiedenti, anche non residenti in Colli di Monte Bove, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, che possano assicurare un introito per l'Ente e, al contempo, la custodia, conservazione, manutenzione e miglioramento della proprietà civica;

Viste al riguardo:

a) la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 27 del 16 novembre 2019, ad oggetto: *“Richiesta assegnazione a categoria di terre civiche. Approvazione della relazione descrittiva sulla qualità colturale dei fondi rustici di proprietà dell'Amministrazione Separata”*, con la quale è stato richiesto alla Regione Abruzzo, tra l'altro, l'assegnazione alla cat. a) prevista dall'art. 11 della legge n. 1766/1927 dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) la determinazione direttoriale DPD/110 del 24 aprile 2020, ad oggetto: *“Legge n.1766/27 – L.R. n.25/88 ss.mm.ii. Comune di Carsoli – ASBUC di Colli di Monte Bove (AQ). Assegnazione a categoria “A” – I° Stralcio”*, con la quale le aree, in agro del Comune di Carsoli, convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente sono state *“assegnate alla categoria “A” ai sensi degli artt.11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n.25/88”*;

Richiamata la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 5 del 16 febbraio 2021, ad oggetto: *“Concessione in via esclusiva di terre civiche destinate a pascolo per l'anno 2021”*, con la quale sono stati stabiliti i canoni pascolivi per l'anno 2021 e, nel contempo, è stato approvato lo schema di bando per l'assegnazione esclusiva dei pascoli adeguato ai dettami della legge reg. n. 9/2020;

SI RENDE NOTO CHE

l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove intende assegnare in concessione, in modo esclusivo, i terreni gravati da uso civico di pascolo, alle condizioni di seguito riportate.

ART. 1. DURATA

1. La durata della concessione è annuale (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022).

ART. 2. BENEFICIARI RESIDENTI E REQUISITI

1. Sono ammessi all'assegnazione esclusiva dei beni demaniali gravati da uso civico, siti nell'ambito del territorio frazionale, i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Carsoli da almeno 10 anni; gli allevatori devono, altresì, essere titolari di azienda con presenza zootecnica, ricoveri di stabulazione invernale e codice di stalla riferito al territorio comunale;
- b) nel caso in cui l'azienda abbia forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso del requisito di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci, nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie in caso di società di capitali;
- c) il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e deve ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
- d) non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*);
- e) di essere in regola con le norme sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- f) essere imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti o conduttori di aziende ad indirizzo zootecnico regolarmente iscritte alla Camera di Commercio dell'Agricoltura, Industria ed Artigianato competente ed in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività zootecnica;
- g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
- h) essere in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di assegnazione, del registro di stalla per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la matricola identificativa dei capi del proprio allevamento;
- i) essere in regola con i versamenti eventualmente dovuti, a titolo di canone, per gli anni precedenti e, in generale, di non essersi resi inadempienti, nei corsi di precedenti rapporti, con l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove.

2. Nell'istanza di ammissione, che a pena di esclusione deve essere corredata da un documento di identità in corso di validità, i richiedenti dovranno obbligatoriamente dichiarare, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;
- b) la forma di conduzione aziendale;
- c) la consistenza degli animali allevati, desunta dal registro di stalla e il numero e la qualità dei capi di proprietà che intende portare al pascolo;
- d) l'impegno ad accettare tutte le norme e le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove e a rispettare le norme che disciplinano l'uso dei pascoli oggetto dell'affidamento;
- e) di aver preso cognizione del presente bando e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni in esso contenute;
- f) di essersi recato sui pascoli oggetto dell'affidamento e di averli trovati adeguati alle proprie esigenze.

3. In calce all'istanza deve essere riportata la seguente dicitura: "Autorizzo l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni pubbliche competenti".

4. All'istanza di ammissione i richiedenti dovranno obbligatoriamente allegare:

- a) copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell'Anagrafe bovina per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi fidati;
- b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva o documento equivalente;
- c) copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare dal certificato veterinario rilasciato dall'ASL di appartenenza da cui si

evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative da prove serologiche.

5. Qualora le domande eccedano i pascoli disponibili, l'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) prossimità territoriale del richiedente, con precedenza ai residenti nella frazione di Colli di Monte Bove;
- b) dell'eventuale assegnazione, per i medesimi pascoli, nelle annate precedenti.

ART. 3. BENEFICIARI NON RESIDENTI E REQUISITI

1. Nel caso in cui i pascoli dovessero risultare in eccedenza rispetto agli allevatori residenti nel territorio del Comune di Carsoli, l'eccedenza potrà essere concessa agli allevatori residenti nei Comuni limitrofi o nella Provincia dell'Aquila o nella Regione Abruzzo. L'assegnazione avverrà secondo i requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel caso in cui i pascoli dovessero risultare in eccedenza rispetto alle richieste degli allevatori di cui al precedente comma del presente articolo, questi potranno essere concessi ad altri allevatori attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'art. 73, lett. c), dell'art. 73 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (*"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*), cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con prezzo base indicato nell'avviso di asta.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande, da redigersi secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 aprile 2021.

2. La domanda, che dovrà recare in oggetto sulla busta ovvero sulla pec mail la dicitura "ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA PASCOLI - ANNO 2021", può essere presentata:

- a) mediante raccomandata A/R con avviso di ricevimento: in tal caso essa sarà considerata tempestiva se perverrà entro il suddetto termine, pena l'esclusione; l'Amministrazione Separata, in ogni caso, non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: uscivicimontebove@pec.it.

3. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, e gli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del presente bando.

4. All'istruttoria delle domande, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, provvederà il segretario dell'Amministrazione Separata.

5. Il Comitato Amministrativo provvederà ad adottare il provvedimento di concessione in favore dei soggetti ammessi, il quale dovrà essere notificato ai medesimi per l'accettazione.

ART. 4. CANONE

1. Le tariffe per la concessione temporanea e in godimento esclusivo di terre pascolive non soggette a fida pascolo ammonta ad un canone annuale pari a € 40,00 per ettaro di pascolo, al netto delle tare.

2. L'importo del canone dovrà essere versato all'atto dell'assegnazione attraverso bonifico bancario, unitamente alle spese di progettazione pari a € 4,00 per ettaro.

ART. 5. ESAME DELLE OFFERTE, GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI, VERSAMENTO DEL CANONE, STIPULA DEL CONTRATTO

1. Alla scadenza del presente avviso, dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa, sarà predisposto un elenco dei richiedenti l'assegnazione esclusiva, suddiviso secondo i criteri di precedenza sopra previsti.

2. Per gli allevatori residenti nel Comune di Carsoli da meno di 10 anni, l'ordine di precedenza sarà determinato dall'assegnazione di punti 4 per ogni anno o frazione di anno di residenza.

3. In caso di parità tra i richiedenti, si procederà alla ripartizione degli ettari di terreno pascolivo tra gli allevatori richiedenti, in ragione dei capi di bestiame detenuti. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta.
5. Il luogo e la data della formazione della graduatoria verranno comunicati tempestivamente agli interessati, anche per le vie brevi.
6. Gli assegnatari dovranno, a pena di decadenza dalla concessione, versare gli importi di cui al comma 2 del precedente articolo 4 entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dei pascoli. Alla stipulazione del contratto si provvederà entro i 10 giorni successivi. In caso di mancata stipulazione per responsabilità del concessionario, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere le somme percepite nel caso in cui non fosse possibile assegnare i pascoli ad altri richiedenti.

ART. 6. DIVIETI

1. Sono in ogni caso vietati:
 - a) il pascolo brado;
 - b) il pascolo senza custodia;
 - c) l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelli deperenti o percorsi dal fuoco;
 - d) l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per l'incolumità pubblica;
 - e) portare al pascolo un numero superiore di capi rispetto a quello autorizzato;
 - f) introdurre gli animali in località diverse da quelle concesse;
 - g) portare al pascolo animali che non siano di proprietà del concessionario; quest'ultimo non può a nessun titolo concedere a terzi l'utilizzazione del pascolo a pena di revoca della concessione;
 - h) la subconcessione a terzi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, dei pascoli assegnati, sotto pena della revoca della concessione;
 - i) lo stazionamento degli animali a distanza inferiore m. 200 dagli insediamenti abitativi, turistici, sportivo-ricreativi.

ART. 7. OBBLIGHI

1. Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
 - a) il concessionario deve sempre vigilare sugli animali introdotti al pascolo;
 - b) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
 - c) nel termine di dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il concessionario comunicherà all'Amministrazione Separata dei Beni Civici e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Carsoli le generalità dei custodi del bestiame, se diversi dal concessionario.

ART. 8. CARICHI PASCOLIVI

1. Il carico di bestiame è espressa in U.B.A. (Unità di Bovino Adulto) e la conversione avviene mediante i seguenti criteri:

SPECIE ANIMALI	U.B./capo
Lattanti o avvezziati sino all'età di 1 anno	4
Vacca (sopra 2 anni)	1
Vitello (da sei mesi a 24 mesi)	3
Cavallo di ogni specie ed altri equini	1
Capra	6
Pecora	6

ART. 9. DISPOSIZIONI FINALI

1. requisiti previsti nel presente bando, da intendersi come perentori e inderogabili, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. La concessione dei pascoli è in ogni caso subordinata alle condizioni previste nella deliberazione del Comitato Amministrativo n. 5 del 16 febbraio 2021, come di seguito riportate:

a) resta riservata all'Amministrazione Separata una congrua superficie demaniale civica destinata a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei residenti di Colli di Monte Bove per "fida pascolo";

b) l'Amministrazione Separata è impegnata a imporre al concessionario:

b1) l'obbligo del pagamento di un congruo canone annuo di concessione;

b2) il divieto di sub-concessione;

b3) l'obbligo di destinare a vantaggio della collettività di Colli di Monte Bove le eventuali migliorie effettuate sui terreni dati in concessione, senza che il concessionario possa pretendere alcunché da parte dei residenti di Colli di Monte Bove;

b4) l'obbligo di subordinare l'immissione del bestiame sui terreni dati in concessione all'attestazione del possesso di tutti i requisiti e del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate;

b5) l'obbligo di esonerare l'Amministrazione Separata e la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione;

b6) l'obbligo, al termine della concessione ovvero in caso di decadenza, risoluzione o recesso anticipati, di ripristinare lo stato dei luoghi all'origine, ove lo stesso risultasse manomesso.

3. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni regolamentari e normative vigenti nel territorio dell'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove.

Colli di Monte Bove, li 9 aprile 2021.

